



# COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## ORDINANZA SINDACALE

n. 01 del 31/01/2023

**OGGETTO : "MANIFESTAZIONE ""**

*Divieto di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche e non alcoliche per ragioni di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'evento religioso della Processione della Madonna Santissima del Soccorso – Patrona di Sciacca.*

IL Dirigente della P.M.

*Avv. Francesco Calia*

Il Responsabile del Procedimento

*(Comm. dr. S. Navarra)*



### IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

- **Considerato** che Giovedì 2 febbraio 2023 verrà celebrato il rito religioso della Patrona di Sciacca Madonna santissima del Soccorso;
- **Sentito** il parere del Dirigente della Polizia di Stato, durante il tavolo tecnico tenutosi in data 30 gennaio c.a. presso gli uffici del locale Commissariato di P.S.;
- **Considerato** che l'evento Religioso attirerà migliaia di persone devoti e non;
- **Considerato** che, nel corso dell'evento religioso testè citato, l'abbandono sulle aree pubbliche, al di fuori dei contenitori per la raccolta all'uopo predisposti, di bottiglie di vetro e di contenitori di bevande di tipo simile, quali lattine, ecc., può costituire causa di degrado dei luoghi della manifestazione ecclesiale con conseguente pregiudizio per l'igiene pubblica ed il decoro urbano;
- **Ritenuto**, altresì, che la presenza, nelle strade e piazze interessate allo svolgimento dell'evento e nei luoghi posti nelle immediate adiacenze, di contenitori di siffatto genere può rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica, in senso lato considerata;
- **Attesa** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare i possibili pregiudizi per il decoro urbano e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;
- **Atteso**, pure, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana;
- **Attesa** l'esigenza di evitare che nell'area della manifestazione, centro storico della Città, possano avere accesso sostanze alcoliche e non alcoliche nei contenitori suddetti;
- **Vista** la Legge 7 luglio 2009, n. 88, Art. 23 "Vendita e somministrazione di bevande alcoliche"
- **Vista** la legge n. 125/2001 art. 14 bis "vendita bevande alcoliche e superalcoliche distributori automatici"
- **Richiamata** la circolare prot.n. 555/OP/0001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, diramata in data 7 giugno 2017, e successive integrazioni e precisazioni ;

- **Atteso** quanto previsto dal Codice penale, agli artt. seguenti :
  - ✓ Art. 687 – Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita
  - ✓ Art. 688 – Ubriachezza
  - ✓ Art. 689 – Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
  - ✓ Art. 690 – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
  - ✓ Art. 691 – Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
- **Considerata** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare il grave pregiudizio per la sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;
- **Vista** la legge 24.11.1981 nr. 689 ;
- **Vista** la legge n.142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;
- **Visto** il D.Lgs. n.267/2000;

## PROPONE DI ORDINARE

**GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023 DALLE ORE 14:00 SINO ALLE ORE 21:00**

1. Istituire per tutte le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande super alcoliche (superiore ai 21° alcolici), è consentita la vendita di bevande alcoliche in bicchieri di plastica e/o materiali similari solo ed esclusivamente somministrate all'interno dei locali o nelle aree esterne di pertinenza con servizio ai tavoli;
2. La vendita e somministrazione di bevande non alcoliche è consentita solo ed esclusivamente in bicchieri di plastica e/o materiali similari;
3. Istituire il divieto, per tutti coloro che accedono all'area di svolgimento della manifestazione in questione, di portare con sé sostanze alcoliche o superalcoliche, nonché bevande non alcoliche in contenitori che, per loro tipologia, possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

### Sanzioni previste


- Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1, 2 e 3, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773
- Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Sciaccia, li 30/1/23

**Il Responsabile Del P.O**

*(Comm. Dr. S. Navarra)*



**Il Dirigente Della P.M.**

*Avv. Francesco Calia*

## IL SINDACO

- VISTA** la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- VISTA** la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
- VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- VISTA** la L. R. n. 30/00 di revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
- VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
- ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

## ORDINA

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023 DALLE ORE 14:00 SINO ALLE ORE 21:00

1. Istituire per tutte le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande super alcoliche (superiore ai 21° alcolici), è consentita la vendita di bevande alcoliche in bicchieri di plastica e/o materiali simili solo ed esclusivamente somministrate all'interno dei locali o nelle aree esterne di pertinenza con servizio ai tavoli;
2. La vendita e somministrazione di bevande non alcoliche è consentita solo ed esclusivamente in bicchieri di plastica e/o materiali simili;
3. Istituire il divieto, per tutti coloro che accedono all'area di svolgimento della manifestazione in questione, di portare con sé sostanze alcoliche o superalcoliche, nonché bevande non alcoliche in contenitori che, per loro tipologia, possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

### Sanzioni previste

- Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1, 2 e 3, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773
- Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza


## DISPONE

- A. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- B. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
  - Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco (anche all'indirizzo PEC : sindaco@comunedisgiacca.telecompost.it) ;
  - Commissariato di P.S. di Sciacca – PEC : comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
  - Compagnia Carabinieri di Sciacca – PEC : tag22574@pec.carabinieri.it
  - Compagnia Guardia di Finanza Sciacca – fax 0925.21782.

**AVVERTE**

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, li \_\_\_\_\_

  
IL SINDACO VICE SINDACO

(Dott. Fabio TERMINE)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31 / 01 / 2023 al \_\_\_\_\_ con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n. \_\_\_\_\_)

Il Responsabile della pubblicazione

\_\_\_\_\_

Sciacca, li .....